# IL DECRETO FISCALE N.16 DEL 02/03/2012 in vigore dal 02/03/2012

**CONVERTITO IN LEGGE N.44 DEL 26/04/2012**
**IN VIGORE DAL 29/04/2012**
**PUBBLICATA SUL S.O. N.85/L G.U. 99/2012**

**"TRASFERIMENTI DI CONTANTI DA E VERSO L'ESTERO"**
**"ACQUISTI DA PARTE DI TURISTI STRANIERI"**

# NOVITA' IN MATERIA DI LIMITI ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE: PASSAGGI TRANSFRONTALIERI

- **Trasferimento di denaro da e verso l'estero**: la legge in esame apporta delle novità al comparto delle movimentazioni in contanti in entrata e in esportazione. La norma che regolamenta le movimentazioni di capitali è il D.Lgs 195/2008 il quale all'art.3 trascrive che ogni PERSONA FISICA che entra nel territorio nazionale o esce dallo stesso trasportando al seguito **denaro contante** di importo pari o superiore ad € 10.000,00 deve dichiarare la somma all'Agenzia delle Dogane. La disciplina si applica per i passaggi sia intra-comunitari che extra-comunitari di persone che portano al seguito denaro contante anche se non rivestono la qualifica di proprietari del denaro stesso, per cui la dichiarazione va sempre fatta indicando anche l'eventuale soggetto (persona giuridica o altro soggetto) effettivo proprietario delle somme. Con il decreto in esame vengono inasprite le sanzioni in caso di mancato o inesatto adempimento dell'obbligo dichiarativo.

Sequestro somme in contanti detenute oltre € 10.000,00

Se l'eccedenza non supera i 10.000,00 euro il sequestro è del 30% dell'eccedenza

Se l'eccedenza supera i 10.000,00 euro il sequestro è del 50% dell'eccedenza

Esempi:
- trasporto al seguito di € 16.000,00 non dichiarato il sequestro è pari al 30% di € 6.000,00
- Trasporto al seguito di e 25.000,00 non dichiarato il sequestro è pari al 50% di € 15.000,00.

Viene altresì applicata una sanzione amministrativa che va dal 10% al 30% dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire se tale eccedenza non supera gli € 10.000,00 e dal 30% al 50% se l'importo trasferito o che si tenta di trasferire se tale eccedenza supera di € 10.000,00.

Oblazione: il soggetto entro 10 giorni dalla contestazione può chiedere una oblazione estinguendo la sanzione versando: il 5% dell'importo eccedente € 10.000,00, il 15% se l'eccedenza non è superiore a € 40.000,00 il tutto comunque non può essere inferiore a € 200,00.

# NOVITA' IN MATERIA DI LIMITI ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE: TURISTI EXTRA UE

- Per le persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e da quella di uno Stato UE (turisti stranieri extra Ue) non residenti in Italia che effettuano **acquisti di beni o servizi legati al turismo** presso commercianti al minuto e assimilati, nonché presso agenzie di viaggio e turismo, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a € 1.000,00. I suddetti turisti possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di € 15.000,00, ma per potervi beneficiare è necessario:

- Inviare una comunicazione telematica di natura preventiva all'agenzia delle Entrate, con l'indicazione del c/c utilizzato dal cedente/prestatore;
- Acquisire dal cliente la fotocopia del passaporto;
- Acquisire un'autocertificazione attestante la cittadinanza  e la residenza del cliente;
- Versare il denaro sul proprio c/c nel primo giorno feriale successivo all'operazione e consegnare all'intermediario copia della ricevuta di invio della comunicazione effettuata all'Agenzia delle Entrate.